



DISCARICA TATTICA REGIONALE DEL VENETO PER RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E SPECIALI NON PERICOLOSI SITA NEL COMUNE DI SANT'URBANO (PD).

Accordo novativo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990 con riferimento a quanto precedentemente convenuto tra le parti anche al fine di regolare alcuni aspetti della gestione operativa e post esercizio della discarica in parola.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, addì del mese di,

TRA LE PARTI

- Comune di Sant'Urbano con sede in Sant'Urbano, via Europa n. 20, qui rappresentato da
- GEA S.r.l. con sede in, qui rappresentata da di seguito chiamato gestore;
- Regione del Veneto, con sede in, qui rappresentata dal.....;

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Consiglio Regionale n. 785 del 28/10/1988 veniva approvato il Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 21/12/1988 e della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 6426 del 14/11/1989 è stato approvato il "Progetto Generale e Primo Stralcio Esecutivo della Discarica Controllata di Rifiuti Urbani e Assimilabili in Comune di S. Urbano (PD)", in base al parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale per la realizzazione di una discarica controllata per R.S.U. e speciali assimilabili in località Cà Brusà nel Comune di Sant'Urbano;
- in data 29 marzo 1990 veniva sottoscritta la Convenzione tra la Regione del Veneto, il Comune di Sant'Urbano e Gea S.r.l. con la quale venivano disciplinati i rapporti per la costruzione e gestione del primo stralcio della discarica controllata per rifiuti solidi urbani e assimilabili in località Cà Brusà nel Comune di Sant'Urbano;
- l'autorizzazione all'esercizio del 1° Stralcio è stata rilasciata con Decreto P.G.R. n. 2838 del 28.12.1990;
- il progetto del Secondo Stralcio è stato approvato con D.G.R. n. 4766 del 20/09/1995 a seguito del parere della C.T.R.A. n. 2283 del 07/09/1995; successivamente è stato approvato con D.G.R. n. 517 del 23/02/1998 un progetto di variante di adeguamento alle prescrizioni dettate dalla C.T.R.A. col parere sopracitato n. 2283 del 07/09/1995;



- con disciplinare n. 1697 del 21/03/1996 sottoscritto tra Regione del Veneto, Comune di Sant'Urbano e Gea S.r.l., venivano disciplinati i rispettivi rapporti per la gestione del servizio di smaltimento R.S.U. con conseguente allestimento delle opere del secondo stralcio esecutivo del progetto generale relativo alla discarica per R.S.U e speciali assimilabili sita in località Cà Brusà nel Comune di Sant'Urbano;
 - con il disciplinare integrativo del 23/10/2001 venivano disciplinati i medesimi rapporti per la gestione del "sistema integrato di smaltimento rifiuti urbani" di interesse regionale prima dell'approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di selezione secco/umido e di compostaggio della frazione organica a servizio della discarica;
 - in ottemperanza alla L.R. n. 27 del 16/08/2002, art. 8, che dava attuazione alla L.R. n. 3/2000 all'art. 4, la Regione ha individuato con D.G.R.V. n. 321 del 14/02/2003 la discarica di Sant'Urbano come "impianto tattico regionale";
 - nel corso degli anni, l'AIA della discarica è stata integrata-modificata con altri provvedimenti; l'AIA definitiva è stata infine rilasciata con decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 5 del 30/01/2013 e che, con Circolare della Regione del Veneto prot. n. 512093 del 28/11/2014, è stata prorogata l'AIA in essere fino a settembre 2021;
 - la società gestore dell'impianto Gea S.r.l., ha presentato presso l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, Regione del Veneto, il Progetto di valorizzazione della Discarica Tattica Regionale in data 13/11/2018, con contestuale istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568 del 30/04/2018;
 - la Regione del Veneto ha pubblicato sul sito regionale la documentazione riguardante il procedimento amministrativo ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 attribuendo il codice progetto n. 71/2018;
 - la società Gea S.r.l. ha provveduto il giorno 7 febbraio 2019 alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso la sala civica di Carmignano sita in Comune di Sant'Urbano;
 - la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2016, ha istituito il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. al fine di acquisire il parere ambientale di competenza a cui fa seguito la convocazione di una conferenza di servizi decisoria finalizzata all'esame e all'adozione del provvedimento finale;
- DATO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha presentato, ai sensi della legge regionale n. 4 del 18/02/2016 e D.G.R. n. 568 del 30/04/2018, la relazione istruttoria in data 25 marzo 2020 rilasciando il parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- DATO ATTO, altresì, che nella medesima data del 25/03/2020 si è tenuta la conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA in materia ambientale che ha espresso parere favorevole;
- VISTA la convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione di tutti i titoli richiesti dal proponente prevista per il giorno 30 luglio 2020;



CONSIDERATO che i rapporti intercorrenti tra la Regione del Veneto, il Comune di Sant'Urbano e Gea S.r.l. sono disciplinati dalle convenzioni stipulate il 29/03/1990, il 21/03/1996 e il 23/10/2001 le quali prevedono tra l'altro che:

- la ditta si obbliga *“a trasferire al Comune, senza alcun onere, entro sei mesi dalla firma della presente convenzione, la proprietà dell'intera area della discarica, I e II stralcio e l'area di pertinenza, comprese tutte le opere e i fabbricati, secondo le modalità che verranno concordate tra le parti”* (art. 9 comma 1, lett. c) della convenzione del 21/03/1996 di cui il medesimo contenuto nell'art. 6 della convenzione del 29/03/1990) e, per effetto del successivo disciplinare del 23/10/2001, *“entro il termine perentorio del 31/12/2013”*;
- che al Comune di Sant'Urbano venga riconosciuto un contributo derivante dall'esistenza dell'impianto nel territorio comunale (art. 8 convenzione 29/03/1990 e art. 11 convenzione 21/03/1996);
- che al Comune venga riconosciuto un fondo per gli interventi sulla viabilità relativamente alla progettazione del territorio che interessa l'accesso alla discarica (art. 4 convenzione 21/03/1996);
- che vengano costituite due commissioni con funzione di controllo e vigilanza;

DATO ATTO che la discarica “tattica regionale” di Sant'Urbano sita in via Cà Brusà risulta di proprietà di Gea S.r.l. di Sant'Urbano;

VISTO l'art. 15, comma 2, lettera c), del Piano Regionale Gestione rifiuti urbani e speciali, D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;

VISTA la DGR n. 568 del 30/04/2018;

ATTESO che il Comune di Sant'Urbano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27.07.2020, ha espresso l'assenso vincolato a determinarsi favorevolmente in sede di conferenza di servizi circa il provvedimento unico autorizzatorio ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 del progetto di ampliamento con aumento di volumetria della discarica “tattica regionale” in parola alle seguenti precise condizioni:

- stipulazione di un accordo tra la Regione del Veneto, il Comune di Sant'Urbano e Gea S.r.l. ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 contenente una revisione degli accordi in premessa citati ovvero di atti unilaterali o accordi comunque denominati, oppure provvedimenti amministrativi idonei a garantire la piena efficacia ed esecuzione delle seguenti condizioni;
- la società Gea S.r.l. con sede in Sant'Urbano dovrà rinunciare a fare valere il trasferimento della proprietà della discarica tattica regionale al Comune di Sant'Urbano, rimasto ad oggi privo di esecuzione, previsto negli accordi stipulati tra la Regione del Veneto, Comune di Sant'Urbano e Gea S.r.l. agli art. 6 della convenzione del 29 marzo 1990 e all'art. 9, comma 1 lett. c) del disciplinare 21 marzo 1996 e lettera g) del disciplinare del 23/10/2001;
- la rinuncia a fare valere il trasferimento della proprietà al Comune di Sant'Urbano dovrà risultare da atto pubblico ovvero da scrittura privata avente data certa antecedente il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica ambientale ex art 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- compensazione derivante dall'esistenza dell'impianto nel territorio comunale così come previsto dall'art. 37 della legge regionale n. 3/2000 e successivi provvedimenti attuativi ed autorizzatori;
- costo degli interventi sulla viabilità e in favore del territorio comunale come specificato di seguito.



tutto ciò premesso

tra i componenti come sopra individuati, si conviene

Art. 1 – Premesse

Le premesse assumono carattere ricognitivo delle fasi procedurali che hanno caratterizzato l'autorizzazione alla realizzazione e gestione della discarica de qua formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Individuazione della discarica

Le parti si danno atto che è stata realizzata la discarica di Sant'Urbano identificata al catasto terreni al foglio 17 mappali n°: 2-3-7-19-20-21-28-33-49-55-58-59-62-63-64-65-66-67-68-69-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-137-146-147-154-158-173-175, al catasto urbano foglio n.17 mappali n°157-159-155-161-177-15-83, al foglio n.18 catasto terreni i mappali n°160-275-309-310-311-312-313-314 -317-318-320-321-322 e foglio n.18 catasto urbano mappale n°315 per l'attività soggetta al D. Lgs. n. 152/06 Parte II, individuata al punto 5.4 dell'allegato VIII della medesima disposizione di legge, conformemente ai provvedimenti autorizzatori e secondo la disciplina di cui agli atti citati in premessa.

I terreni, come sopra catastalmente identificati e la discarica ivi realizzata sono di proprietà di Gea S.r.l.

Art. 3 – Oggetto e finalità

Con il presente protocollo le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere rispetto a quanto stabilito nei precedenti accordi stipulati nel tempo, relativamente alla gestione e realizzazione delle opere del Piano di adeguamento e successivi progetti della discarica regionale tattica regionale del Veneto per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi in località Cà Brusà in Comune a Sant'Urbano.

In particolare, in merito alla proprietà della discarica, e al prospettato passaggio di proprietà della stessa in capo al Comune di Sant'Urbano, previsione rinvenibile in una clausola dei precedenti accordi, Comune/Ditta, rimasta tuttavia inottemperata, le parti (Comune, Ditta e Regione) si danno reciprocamente atto del venir meno dell'efficacia di ogni e qualsivoglia obbligazione, a carico e a favore delle medesime, anche con riferimento alla prevista restituzione della discarica in parola a conclusione della fase di gestione post *mortem*.

Va evidenziato che, in linea con quanto richiesto dalla Ditta, l'ampliamento volumetrico riguarderà



il conferimento di rifiuti urbani, di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani della regione Veneto, nonché i rifiuti prodotti nell'ambito della gestione dei servizi pubblici presenti sul territorio regionale; a tale riguardo le parti si danno atto che il rilascio del provvedimento autorizzativo dell'ampliamento medesimo darà conto del ruolo di coordinamento e impegno della Regione stessa finalizzato ad assicurare flussi di conferimento di rifiuti con un fattivo coinvolgimento delle rispettive Autorità d'ambito nella persona dei Presidenti dei Consigli di Bacino interessati con l'impegno, su base annuale (o quinquennale), da parte dei suddetti Presidenti, di garantire il conferimento di rifiuti urbani e derivanti dal trattamento di rifiuti provenienti dal ciclo domestico prodotti nei rispettivi ambiti territoriali di appartenenza per un quantitativo sufficiente a garantire la sostenibilità del PEF, ossia, per un quantitativo pari ad un minimo annuo di 120.000 tonnellate.

Il gestore potrà comunque continuare a conferire all'impianto rifiuti speciali non pericolosi solo fino all'esaurimento del volume totale della discarica così come autorizzato prima del rilascio del PAUR relativo all'ampliamento e comunque sempre nei limiti del quantitativo annuo massimo conferibile pari a 156.000 ton.

Art. 4 Rinuncia al trasferimento della proprietà della discarica a favore del Comune.

La società Gea S.r.l. con sede in Sant'Urbano rinuncia a fare valere il trasferimento della proprietà della discarica tattica regionale al Comune di Sant'Urbano, rimasto ad oggi privo di esecuzione, previsto negli accordi stipulati tra la Regione del Veneto, Comune di Sant'Urbano e Gea S.r.l. agli art. 6 della convenzione del 29 marzo 1990 e all'art. 9, comma 1 lett. c) del disciplinare 21 marzo 1996 e lettera g) del disciplinare del 23/10/2001.

A seguito della rinuncia di cui all'oggetto, alla scadenza della gestione operativa, il gestore resta obbligato a proseguire l'ordinaria amministrazione dell'esercizio post operativo della discarica.

Qualora fosse richiesto dalla Regione del Veneto un prolungamento della gestione post operativa, il gestore presenterà alla Regione stessa, nell'ambito della revisione tariffaria di cui all'art. 36 della L.R. n. 3/2000, una proposta che tenga conto del maggior termine, rispetto a quello attualmente previsto dalla normativa di riferimento, nella gestione del post esercizio della discarica, che traguardi la gestione post operativa degli anni complessivi oltre ai 30 previsti e oggi tariffati.

Art. 5 – Obblighi della Ditta nei confronti del Comune di Sant'Urbano. Interventi sulla viabilità comunale.

In relazione agli interventi sulla viabilità ovvero in favore del territorio comunale, richiamato l'impegno della Regione del Veneto di cui al precedente art. 3, volto a garantire i flussi di



conferimento di rifiuti urbani e derivanti dal trattamento di rifiuti provenienti dal ciclo domestico prodotti nei rispettivi ambiti territoriali di appartenenza per un quantitativo sufficiente a garantire la sostenibilità del PEF, ossia, per un quantitativo pari ad un minimo annuo di 120.000 tonnellate, il Gestore si impegna nei confronti del Comune di Sant'Urbano ad assicurare le necessarie risorse per la realizzazione, da parte del Comune, degli interventi per la messa in sicurezza, il miglioramento e la manutenzione della viabilità di accesso alla discarica e altri interventi, come già convenuto negli accordi sottoscritti nel tempo in tal senso.

Per l'esecuzione degli interventi, il Comune di Sant'Urbano, in qualità di stazione appaltante, provvederà all'espletamento delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, fatta salva l'eventuale partecipazione di altri enti.

Il Comune di Sant'Urbano, per la realizzazione degli interventi, provvede:

- a) ad accantonare in un apposito fondo gli eventuali risparmi di spesa in conseguenza ai ribassi d'asta rispetto a quanto previsto nel piano finanziario e a consuntivo rispetto all'importo eccedente l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione dell'amministrazione;
- b) a finanziare il costo eccedente la realizzazione dell'intervento nel caso in cui sia superiore a quello previsto nel piano finanziario salvo adeguamento tariffario.

Art. 6 Contributo ambientale ex art. 37 della L.R. n. 3/2000

La ditta si impegna a riconoscere al Comune di Sant'Urbano una compensazione in ragione dell'esistenza dell'impianto di discarica nel territorio comunale così come previsto dall'art. 37 della legge regionale n. 3/2000 e successivi provvedimenti attuativi ed autorizzatori.

Art. 7 – Commissione tecnica consultiva

Le parti si danno atto che è costituita la Commissione tecnica consultiva nominata dal Comune di Sant'Urbano e formata da tre tecnici dei quali uno individuato su indicazione della Regione del Veneto, uno della Provincia di Padova e uno dal Comune di Sant'Urbano.

La Commissione ha diritto di effettuare accessi alla discarica, ispezioni agli impianti e alle attrezzature.

La Commissione, su richiesta della Regione del Veneto, del Comune di Sant'Urbano e del gestore, nonché degli organi preposti al controllo, esprime valutazioni e/o pareri sulla gestione nonché su aspetti correlati all'esecuzione delle opere.

Gli oneri relativi al funzionamento della Commissione tecnica sono a carico del gestore della discarica nella misura massima di come sono inseriti nel piano economico finanziario della discarica.



Art. 8 – Commissione comunale di sorveglianza

Il Comune di Sant’Urbano esercita la sorveglianza sui lavori di costruzione dell’impianto della discarica e sulla gestione del servizio avvalendosi di una apposita propria Commissione disciplinata da Regolamento comunale.

La Commissione di sorveglianza ha diritto di effettuare accessi alla discarica, ispezione agli impianti ed alle attrezzature.

Art. 9 – Norme transitorie

La disciplina contenuta negli atti, accordi, convenzioni e disciplinari stipulati antecedentemente è da intendersi abrogata e sostituita dal presente accordo.

Data,

Firma

per il Comune di Sant’Urbano.....

per la Ditta Gea S.r.l.

Per la Regione del Veneto....

